

## CONVENZIONE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO CURRICOLARE

Tra

**L'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare** con sede legale in Via Manzoni n° 26/b int. 13-16-17 – 80123, Napoli nella persona del Presidente e legale rappresentante dott. Gennaro Galdo, nato a Napoli il 23/03/1952 C.F. GLDGNR52C23F839X, ente gestore della Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare, di seguito denominato "ISPPREF" – P.IVA 05818370636 C.F. 94067810633,

e

**L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II** di Napoli sita in Via Pansini n°5 – 80131, Napoli nella persona del Direttore Generale Dott. Vincenzo Viggiani, di seguito denominata "A.O.U." – P.IVA e C.F. 06909360635,

### **PREMESSO CHE**

Al fine di agevolare lo svolgimento di tirocini curricolari per soggetti destinatari di attività di formazione, ai sensi del D.M. 142 del 25.3.98, soggetti privati accreditati o autorizzati possono stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;

L' ISPPREF, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare, è un ente senza fini di lucro che ha per oggetto sociale lo svolgimento di attività di formazione, di ricerca e di clinica concernenti la psicologia relazionale, la psicoterapia familiare e più in generale lo sviluppo delle risorse umane;

L' ISPPREF, ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell'art. 3 della legge 56/89. Ha ottenuto il riconoscimento con D.M. del 20.03.98 pubblicato sulla G.U. n.92 del 21.04.98 e richiede ai propri specializzandi l'espletamento dell'attività di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART.1**

L' A.O.U. assicura all'interno delle proprie strutture assistenziali l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98, nonché l'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa da parte degli studenti della Scuola di Specializzazione ISPPREF.

## **ART. 2**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'ISPPREF, in veste di responsabile didattico e da un tutore aziendale indicato dall'A.O.U..

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti nonché dal tirocinante.

Tale progetto formativo deve contenere:

- a) le generalità del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor del soggetto promotore e quello del soggetto ospitante;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Azienda;
- d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- e) le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

## **ART. 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- tenere un comportamento consono e conforme alle attività della struttura ospitante;
- mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae anche oltre la durata del tirocinio.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla vigente normativa nonché alla convenzione in essere.

Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non costituisce, in nessun caso, rapporto di lavoro.

## **ART. 4**

L' ISPPREF è tenuto ad assicurare gli allievi contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 142/98, contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio. Resta fin d'ora convenuto che la struttura dell'A.O.U. rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità a riguardo.

## **ART. 5**

L'A.O.U. si impegna ad ospitare, presso le Strutture dell'Azienda, nei limiti fissati dall'art. 1 del già citato D.M., un numero massimo di sei (6) allievi, per ogni anno di corso, laureati in medicina e/o psicologia ed iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia dell'ISPPREF e per un monte ore, per ogni allievo, di 100 ore annue. L'A.O.U. si riserva la facoltà di non accogliere la proposta di progetto di tirocinio formativo sulla base di presupposti organizzativi e funzionali.

Nei periodi di permanenza dei soggetti in formazione l'A.O.U. si impegna a mettere a disposizione dei tirocinanti i mezzi necessari per svolgere le attività concordate, a fornire ai tirocinanti un'adeguata informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica, a fornire ai tirocinanti istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali ed in materia di misure minime ed idonee di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03 e s.m.i.).

I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto.

Presso le strutture dell'A.O.U. Federico II si svolge attività di psicoterapia e vi sono psicoterapeuti che svolgono funzioni di tutor per i tirocinanti.

#### **ART. 6**

La presente convenzione ha validità di quattro (4) anni a far data dalla presente, eventualmente rinnovabile a seguito di formale richiesta, con possibilità di recesso anticipato tramite comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 7**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **ART. 8**

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente.

La presente convenzione è valida tra le parti costituite e non può essere ceduta a terzi senza il consenso scritto delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, lì,

Per Istituto di Psicologia e Psicoterapia  
Relazionale e Familiare  
F. to Il Presidente  
*Dott. Gennaro Galdo*

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Federico II di Napoli  
F. to Il Direttore Generale  
*Dott. Vincenzo VIGGIANI*